

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ED UTILIZZO DEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 9.09.2025

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Criteri e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i boschi di proprietà del Comune di Rocca di Papa (denominati nel seguito “il bosco”), costituiti prevalentemente da cedui di castagno sottoposti a periodiche utilizzazioni per la produzione di legname, e ne regola l’accesso, la fruizione e lo sviluppo.

2. L’accesso al bosco è liberamente consentito nei limiti posti dal presente regolamento.

3. Il regolamento integra, per quanto applicabili, le vigenti norme europee, nazionali e regionali che regolano la materia agroforestale.

4. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio illustrato nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei Boschi comunali, approvato ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 39/2002 con determinazione regionale n. G12268 del 17.09.2019 e reso esecutivo con determinazione regionale n. G17323 dell’11.12.2019.

5. Il Comune si avvale della collaborazione di tutti i frequentatori del bosco che sono invitati a segnalare agli organi di vigilanza eventuali trasgressioni.

6. Il Comune, attraverso deliberazioni/determinazioni/autorizzazioni, può rilasciare eventuali deroghe al presente regolamento, sentiti il Parco ed eventuali altri organi, ai quali il Comune provvederà ad inoltrare apposita comunicazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’approvazione degli atti di cui sopra.

CAPO II DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 2 - Generalità

1. Il presente Capo disciplina l’esercizio del diritto di uso civico di legnatico in alcune porzioni dei boschi comunali, consistente nella raccolta di legna secca giacente a terra, dei residui delle operazioni di taglio, delle ramaglie, del frascome, nonché dei rami degli alberi secchi abbattuti dalle intemperie. Si intende per secco il legname a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.

2. Sono esclusi dal presente Capo II il legname giacente a terra ma verde, le piante deperienti e/o rinsecchite ancora in piedi, nonché gli alberi e legname secchi abbattuti dolosamente, salva specifica autorizzazione comunale.

3. Sulla scorta del decreto del Commissario della Regione Lazio del 28.03.2001, emanato ai sensi del Capo 2 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332, il diritto di esercizio degli usi civici è

libero e gratuito in località Monte Cavo (in prossimità della vetta), Faete, Grotticelle, Colle Giovannone, Capanna Bruciata, I Monti, Colle Iano.

4. Il diritto di esercizio degli usi civici, invece, non può essere esercitato in località Tre Coni, Guardianone, Macchie delle Riguardata, Mezzaraga, Mezzaposta, porzione medio-inferiore di Monte Cavo e Monte Pennolo.

5. Il diritto di esercizio degli usi civici nella suddetta proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Rocca di Papa ed è libero e gratuito.

6. La raccolta di legnatico deve essere esercitata mediante l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili). E' severamente vietato l'uso di motoseghe ed il transito nel bosco con mezzi di trasporto a motore.

7. Il diritto della popolazione non potrà eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dal Codice Civile (art. 1021); il diritto di legnatico è volto esclusivamente a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, costituito da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unioni civili, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, aventi la medesima dimora abituale. Il diritto viene esercitato, per conto dell'intero nucleo familiare, al massimo da due componenti.

8. E' assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati nell'esercizio dell'uso civico.

Art. 3 – Modalità di esercizio di uso civico di legnatico

1. L'esercizio di uso civico di legnatico è consentito esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica, salvo diverse disposizioni.

2. I sentieri e gli accessi nel bosco devono essere sempre lasciati sgomberi.

3. È vietato raccogliere legna e rami secchi qualora comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

4. In linea generale il quantitativo massimo di legname prelevabile giornalmente è fissato in due quintali per nucleo familiare, fermo restando la necessità di rilasciare al suolo un congruo quantitativo di legna secca a terra per garantire le normali dinamiche ecologiche del bosco.

5. La raccolta di materiale legnoso deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa forestale, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale comunale approvato.

6. Ferme restando le sanzioni amministrative, chiunque si impossessi di materiale legnoso nel bosco di proprietà del Comune di Rocca di Papa con modalità non contemplate al presente Capo sarà deferito all'A.G. ai sensi del C.P. Il legnatico oggetto di contravvenzione al presente regolamento verrà assegnato, nell'immediatezza del fatto, a soggetti indigenti (sentito l'Ufficio Servizi Sociali del Comune) che provvederanno a propria cura e spese all'asporto dello stesso.

7. Resta inteso che l'Amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone, animali e/o cose causati durante l'esercizio di uso civico di legnatico.

CAPO III TUTELA DEL BOSCO

Art. 4 - Criteri di comportamento

1. Al fine di tutelare il patrimonio naturale del bosco, l'uso deve avvenire nel rispetto del bosco stesso e dei manufatti su di esso insistenti (Casali, reperti archeologici, arredi aree sosta, sbarre/cancelli, cartelli e capannini informativi), garantendo nel contempo la sicurezza ed il benessere degli altri utilizzatori, così come previsto dal successivo articolo 26.

2. L'accesso al bosco è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salvo espressa autorizzazione del Comune, previo nulla osta del Parco.

3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art. 5 – Aree escluse dall'uso pubblico

1. Il Comune si riserva di individuare zone a protezione integrale escludendone l'uso pubblico. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità, da parte del Comune, di chiudere l'accesso di alcune aree con provvedimento motivato, per il raggiungimento di fini istituzionali e gestionali.

Art. 6 - Limitazioni temporanee all'uso

1. Il Comune può stabilire la chiusura temporanea di aree per motivi di sicurezza, per manutenzione, per tutelare aspetti particolari del suolo, della vegetazione, nonché per l'insediamento e la riproduzione della fauna, previa apposizione di idonea cartellonistica.

2. Nelle particelle forestali ove si effettuano tagli boschivi, ricomprendendo anche la viabilità, i depositi temporanei e gli impianti a servizio dell'utilizzazione, vige il divieto di accesso a coloro che non assolvono funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento stesso. Il Comune predispone apposita ordinanza di divieto di transito all'interno del cantiere forestale nell'intento di garantire la sicurezza e prevenire rischi per gli avventori del bosco.

Art. 7 – Tutela dei manufatti

1. Nell'intento di mantenere in buono stato le strutture presenti all'interno del bosco comunale, è vietato:

- manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche ed in particolare la segnaletica, le sbarre, gli elementi di arredo, i reperti archeologici, i casali ed i manufatti in genere;
- raccogliere, asportare e danneggiare i reperti archeologici e paleontologici;
- percorrere o sostare sulla Via Sacra con veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia Locale, di Stato e Guardiaparco;
- percorrere la Via Sacra con biciclette.

Art. 8 - Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, su tutta l'area del bosco è vietato abbandonare o depositare rifiuti.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di programmare attività di pulizia nel bosco con l'ausilio delle associazioni/società che ne fruiscono mediante l'organizzazione di eventi.

Art. 9 - Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco

1. La ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla legge regionale 5 agosto 1998 n. 32.
2. La legge regionale n. 1 del 27/02/2020 ha modificato la legge regionale di cui al punto precedente e la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata:
 - a) al possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica, della durata non inferiore a quattordici ore, svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati. La partecipazione al corso di formazione micologica non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;
 - b) al versamento in favore della Regione Lazio del contributo annuale di € 25,00 per i soggetti residenti nella Regione Lazio e di € 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento gli ultrasessantacinquenni residenti nei comuni della Regione Lazio. Il periodo di validità del contributo è riferito ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso.
3. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 1 del 27/02/2020, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso del tesserino regionale di autorizzazione, di durata quinquennale, rilasciato dagli uffici competenti, previa la frequentazione di un corso di formazione micologica.
4. I minori di quattordici anni possono effettuare la raccolta dei funghi solo se accompagnati da una persona in possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento.
5. Su richiesta degli organi preposti alla vigilanza i raccoglitori dovranno esibire sia il tesserino ovvero l'attestazione di partecipazione al corso, sia la ricevuta di versamento del contributo annuale ovvero l'attestazione del possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati.
6. La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, salvo diverse disposizioni di organi sovracomunali.
7. La raccolta giornaliera procapite di funghi è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespito di funghi concresciuti.
8. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
 - Amanita caesarea* (ovulo buono) cm.4;
 - Boletus edulis* e relativo gruppo (porcino) cm.4;
 - Clitocybe geotropa* (agarico geotropo) cm.4;
 - Macrolepiota procera* e simili (mazza di tambuto) cm.5;
 - Agaricus campestris* (prataiolo) cm. 4;
 - Russula virescens* (verdone) cm. 4.
- Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm.3.
9. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori areati idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
10. E' vietato:
 - utilizzare rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare il terreno o l'apparato radicale della vegetazione;
 - calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili;

- utilizzare contenitori di plastica per il trasporto dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco.

11. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

12. La raccolta di funghi epigei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

13. Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

- a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
- b) corbezzoli Kg. 2,000;
- c) fragole Kg. 1,000;
- d) lamponi Kg. 1,000.

14. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento in merito alla raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, si rimanda a quanto previsto dalla legge regionale n. 32/1998.

Art. 10 – Tutela della flora e del suolo

1. Per quanto concerne la tutela della flora, vale quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera a) della legge 394/1991 e dal comma 4 della medesima legge, così come recepito dall'art. 8, comma 3, lettera a) della l.r. 29/1997 e dal regolamento regionale n. 7/2005, nonché dal regolamento del Piano del Parco dei Castelli Romani adottato con deliberazione del consiglio direttivo n. 23/2009, il quale prevede, all'art. 15:

- a) è vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali della flora spontanea. Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei;
- b) la raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea, senza però arrecare danno alle piantine del bosco frammiste ad essi, è consentita, ai soli residenti del Comune di Rocca di Papa (prima era: nei Comuni ricadenti nel territorio del Parco) e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici dei Castelli Romani, previa autorizzazione e propedeutico nulla osta;
- c) sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee, arbustive ed arboree protette ai sensi della l.r. 61/74;
- d) deroghe ai divieti di cui ai precedenti punti sono ammesse per:
 - fini didattici e di ricerca scientifica;
 - la raccolta di esemplari della flora spontanea per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, previo nulla osta rilasciato dell'Ente Parco;
- e) i divieti di cui al precedente punto b) non valgono nel caso degli interventi agro-silvo-pastorali autorizzati, degli interventi di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli interventi di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.
- f) la raccolta dell'erba, nel caso delle deroghe di cui ai punti d) ed e) deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione forestale;

2. A tutela dell'integrità del suolo è vietato:

- a. l'asportazione di terra, lettiera e terriccio;
- b. lo spandimento di liquami, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica e inquinante.

Art. 11 – Alberi di pregio all'interno del bosco

1. Il Comune effettuerà nel territorio boscato la ricognizione di tutti gli alberi che per longevità, maestosità e valore storico o estetico meritano la qualifica di “albero di pregio”. L'elenco degli alberi così individuati sarà allegato al presente regolamento e ne farà parte integrante. Gli alberi particolari individuati saranno evidenziati in loco con apposita cartellonistica e sottoposti a particolare tutela.

Art. 12 – Protezione della fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della legge n. 394/1991, legge n. 157 del 11.02.1992 e della legge regionale n. 29/1997.

2. E' vietato:

- a) l'esercizio venatorio ai sensi della lett. b) comma 1 art. 21 della legge n.157/1992;
- b) installare reti, trappole, tagliole, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola;
- c) disturbare, molestare, ferire, catturare o uccidere la fauna selvatica;
- d) prelevare o distruggere uova e nidi;
- e) prelevare esemplari neonati o comunque immaturi della fauna selvatica, al fine di evitare di interrompere irreparabilmente le cure parentali e, così, di causarne la morte o la dipendenza dall'uomo;
- f) nutrire animali selvatici. Il foraggiamento dei cinghiali è prefigurato come reato ai sensi della legge 157/1992, modificata dalla legge 221/2015;
- g) introdurre specie animali (comprese le api) senza la preventiva autorizzazione del Comune ed il nulla osta dell'Ente Parco;
- h) introdurre esemplari appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona ed effettuare ripopolamenti di specie autoctone, ad esclusione di quanto previsto da progetti ed attività a scopo scientifico e di conservazione promossi dall'Ente Parco;
- i) seppellire animali, salva espressa autorizzazione comunale;
- j) abbandonare animali;
- k) il sorvolo con aeromobili a pilotaggio remoto da parte di privati.

3. È considerato esercizio venatorio anche l'accesso nel bosco con fucile per uso di caccia o il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo (compreso l'arco, il falco e i richiami vivi) o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Il Comune si riserva di promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione promuovendo iniziative di sensibilizzazione anche avvalendosi della collaborazione di Associazioni di Protezione Ambientale, Enti e prevedere interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione;

Art. 13 - Conduzione dei cani

1. Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio con l'obbligo del proprietario di portare con sé una museruola da far indossare all'animale in caso si evidenzino un pericolo per l'incolumità pubblica o privata.

2. Gli Agenti deputati al controllo possono disporre l'immediato allontanamento di cani ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio, qualora ravvisino un pericolo per l'incolumità pubblica.

3. I cani trovati a vagare incustoditi saranno catturati e ricoverati nelle apposite strutture convenzionate con il Comune, con esecuzione in danno. In caso di smarrimento di cani, il proprietario deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 14 – Pascolo

1. E' vietato il pascolo di ovini, bovini, caprini, suini ed equini.

Art. 15 - Fuochi e tutela antincendio

1. E' sempre vietato accendere fuochi nel bosco e nelle aree poste a meno di 200 metri da esso.

2. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per rischio di incendio boschivo, generalmente compreso dal 15 giugno al 30 settembre, è altresì vietato:

a) fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;

3. l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, a distanze inferiori a un chilometro dal bosco.

4. L'accensione di fuochi è consentita esclusivamente:

a) su aree attrezzate allo scopo e debitamente segnalate dal Comune;

b) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione del Comune.

4. Nei casi di cui al comma precedente, per evitare l'insorgere e il propagarsi di incendi, il fuoco deve essere acceso in spazi quanto più possibile circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune in relazione alle caratteristiche del luogo, e deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

5. I visitatori del bosco sono tenuti a segnalare agli organi competenti (Polizia Locale, Carabinieri Forestali, Ente Parco dei Castelli Romani), ogni principio di incendio, la presenza di fiamme, fumi e/o residui di ceneri anche se apparentemente spenti, nonché a segnalare la presenza di frammenti di vetro, bottiglie o altro materiale che potrebbe innescare incendi.

Art. 16 – Disturbo della quiete e dell'habitat naturale

1. Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. E' fatto divieto di gridare e schiamazzare.

2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi e di strumenti musicali e di altre fonti di rumore o sonore o luminose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete del luogo, agli animali ed agli altri frequentatori.

CAPO IV ATTIVITA' CONSENTITE E VIETATE

Art. 17 – Attività consentite

1. Non sono consentiti tutti i giochi e le attività rischiose per l'incolumità dei frequentatori, anche in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell'assetto idrogeologico, del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità.

2. In particolare è vietato:

- il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro potenzialmente pericoloso, salvo in aree appositamente dedicate e all'uopo autorizzate dal Comune, previo nulla osta dell'Ente Parco;

- l'uso di modelli a motore;

- attività sportiva con l'uso di mezzi a motore e ciclomotori di qualsiasi genere;

- portare nel bosco, lanciare, o depositare corpi incendiari, esplosivi o simili;

- il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;

- giochi di guerra simulata;

- effettuare scavi di qualsiasi tipo e/o apporre manufatti tipo passerelle o ostacoli in genere, ad eccezione di lavori autorizzati e programmati dal Comune;

- percorrere con biciclette la viabilità non adibita ad uso ricreativo dal Piano di Assestamento dei boschi comunali.

3. Sono inoltre severamente vietate le attività quali down hill, freeride, four cross, 4x, dual, trial, dirty jumping, BMX, e similari.

4. È considerata attività vietata anche l'accesso nel bosco con biciclette adattate per la pratica degli sport sopra citati.

5. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo devono essere espressamente autorizzate dal Comune previo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi del successivo articolo 23, e saranno consentiti solo in luoghi che il Comune si riserva di indicare, allo scopo di non arrecare disturbo o pericolo agli altri frequentatori.

6. L'Amministrazione comunale si riserva, previa analisi delle progettualità proposte da Associazioni sportive/Società e previo espresso nulla osta del Parco, di consentire, attraverso specifici accordi, la pratica dell'enduro MTB, destinando alla stessa singole porzioni del territorio boschivo.

Art. 18 – Attività economiche

1. La vendita ambulante o stanziale di qualsiasi prodotto all'interno del bosco comunale deve essere autorizzata dal Comune, previa istruttoria con esito positivo presso lo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 19 - Pubblicità e segnaletica

1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità di qualunque tipo.

2. Unici soggetti abilitati ad apporre segnaletica nel bosco sono il Comune ed il Parco Castelli Romani. In relazione a specifici eventi/manifestazioni, l'apposizione di segnaletica è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 20 - Attività fotografica e cinematografica

1. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello amatoriale sono consentite liberamente.

2. La collocazione di video/fototrappole nel bosco da parte di privati deve essere preventivamente autorizzata dal Comune previo nulla osta del Parco.

3. Lo svolgimento di attività legate a studi scientifici o da parte di associazioni di volontariato e onlus deve essere preventivamente comunicato al Comune con indicazione della tipologia di attività, luogo, data di inizio e fine, numero di persone coinvolte, numero e tipo di automezzi/strumenti/strutture impiegati. Resta ferma la richiesta di nulla osta all'Ente Parco, ove necessaria.

4. Le attività fotografiche e le riprese di filmati per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici devono essere autorizzate dal Comune, previo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

5. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle riprese, utilizzando l'apposito modulo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione anche temporanea del bosco comunale è consentita previa autorizzazione del Comune. La tariffa per l'occupazione temporanea del suolo nel bosco comunale è pari a € 1,00 per mq. al giorno.

Art. 22 – Manifestazioni

2. Ferma restando la liceità delle passeggiate organizzate in via estemporanea, all'interno del bosco è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche (quelle per le quali sono previste forme di pubblicità via web o altri strumenti di informazione pubblica) a carattere ambientale, sportivo, culturale, divulgativo e didattico.

3. Ai fini della salvaguardia del patrimonio boschivo, l'organizzazione, qualora pubblica come sopra specificato, di visite guidate, eventi socio-culturali, sportivi e ludici, di didattica e divulgazione ambientale da parte di soggetti diversi dal Comune di Rocca di Papa (Enti pubblici, Associazioni con o senza scopo di lucro, soggetti privati, soggetti economici, Società, Comitati) deve essere preventivamente autorizzata dal Comune medesimo soltanto qualora le manifestazioni prevedano il coinvolgimento di un numero di partecipanti superiore a venti.

4. Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune, hanno priorità nell'utilizzo del bosco.

5. La richiesta per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 2) dovrà pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data stabilita per la sua attuazione. Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dettagliata descrizione del programma delle attività che si intende svolgere e relative finalità;
 2. nulla osta dell'Ente Parco;
 3. copia del versamento di diritti di istruttoria, segreteria e spese di procedimento, pari a € 25,00;
 4. cartografia, in scala adeguata, del percorso che sarà intrapreso;
 5. in caso di installazione temporanea di strutture mobili, dovrà essere presentata una relazione descrittiva completa di planimetria e descrizione dell'uso cui saranno destinate le strutture;
 6. copia del versamento di € 25,00 per spese con la seguente causale "Controllo preventivo e successivo del percorso oggetto della manifestazione da parte dell'Ente";
1. Nell'ambito dello svolgimento degli eventi è vietato:

- indicare il percorso con vernice su alberi e/o arredi;
 - inchiodare cartelli su alberi e/o arredi;
 - scavare buche nel terreno;
 - emettere rumori molesti.
2. Entro sette giorni dalla manifestazione gli organizzatori sono tenuti a rimuovere:
- i rifiuti prodotti, avendo cura di differenziarli, inserirli nelle apposite buste e depositarli secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ufficio comunale di gestione raccolta dei rifiuti;
 - tutta la eventuale segnaletica temporanea apposta per indicare il percorso.
3. L'installazione temporanea di strutture mobili deve intendersi con solo appoggio al suolo e relativi contrappesi con elementi non ancorati.
4. Qualora richiesto, potrà essere consentito il transito di veicoli a motore per carico/scarico materiali (con limitazioni della portata degli automezzi), per l'individuazione dei sentieri da percorrere e per l'apposizione e rimozione dei cartelli segnaletici, fermo restando l'obbligo di acquisire nulla osta dell'Ente Parco, con l'obbligo di ripristino di eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo. Il transito potrà avvenire esclusivamente lungo i sentieri esistenti.
5. Nelle autorizzazioni rilasciate a manifestazioni/eventi che prevedono l'utilizzo di mezzi motorizzati, organizzate nel periodo dichiarato a massimo rischio di incendi boschivi. Potranno essere impartite ulteriori restrizioni.
6. L'ufficio comunale preposto, esaminata la documentazione, valuterà la congruità delle attività e si riserva di emanare ulteriori prescrizioni specifiche in funzione della natura degli eventi allo scopo di evitare danni all'ambiente boschivo.
7. Per manifestazioni che prevedano l'afflusso di molte persone, il Comune può chiedere di posizionare, in un'area esterna al bosco, un adeguato numero di cestini-rifiuti e bagni chimici.
8. Non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni ritenute dall'ufficio preposto incompatibili con l'ambiente naturale del bosco.
9. Relativamente agli eventi sportivi il titolare dell'autorizzazione dovrà consegnare all'ufficio competente, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, un deposito cauzionale infruttifero mediante assegno circolare intestato al Comune di Rocca di Papa ovvero presentare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT)". Si riporta di seguito l'ammontare di tale deposito, che verrà dettagliatamente determinato in relazione al presunto afflusso di partecipanti:
- manifestazione podistica da € 100,00 a € 400,00;
 - manifestazione ciclistica da € 200,00 a € 600,00;
 - manifestazione ippica da € 400,00 a € 800,00.
10. L'assegno a titolo di cauzione sarà restituito non prima di dieci giorni dal termine delle manifestazioni, previa verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione da parte degli organi di controllo.
11. In caso di accertamento di violazione amministrativa al presente regolamento che abbia determinato un danno al bosco, la cauzione verrà incamerata ovvero sarà aperto apposito sinistro presso la compagnia assicurativa di cui alla suddetta polizza. Al titolare dell'autorizzazione sarà comunque imposto il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese sotto la direzione e sorveglianza dell'ufficio comunale competente, entro un termine perentorio entro il quale gli stessi interventi devono essere effettuati.

12. Le iniziative organizzate non potranno ostacolare il transito di altri utenti, ad esclusione delle manifestazioni sportive per le quali gli organizzatori abbiano fatto espressa richiesta di interdizione del percorso da parte di altri utenti per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.
13. Il materiale pubblicitario ed informativo connesso all'evento dovrà riportare il logo del Comune.
14. Al fine di garantire un alto livello di sostenibilità ambientale, qualora nell'ambito degli eventi nel bosco si prevedesse offerta di cibo, dovranno essere utilizzati posate, piatti, bottiglie, cannucce ed ogni altro tipo di contenitori per alimenti e bevande in materiale biodegradabile e compostabile, in luogo degli oggetti di plastica monouso. I partecipanti dovranno essere invitati a portare una borraccia per consumare bevande. Si dovranno preferire prodotti del territorio, con scelta di cibo salutare. Anche l'offerta di souvenir dell'evento dovrà contemplare oggetti riutilizzabili o derivanti da acquisti verdi.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico del titolare della medesima, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente.
16. L'autorizzazione del Comune non sostituisce pareri, visti, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati da parte di altre autorità competenti che siano obbligatori ai sensi di vigenti disposizioni normative o regolamentari. La mancata acquisizione e/o rispetto di ogni altro parere richiesto dalle norme vigenti in funzione della natura della manifestazione resta nella esclusiva ed integrale responsabilità del soggetto cui l'autorizzazione è rilasciata.
17. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita, a richiesta, agli addetti appartenenti agli organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
18. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno trentasei mesi successivi al fatto accertato.
19. E' sempre vietato lo svolgimento di manifestazioni quali "rave party" e similari.
20. Il Comune si riserva di utilizzare in via prioritaria il bosco attraverso propri programmi di promozione turistica, che saranno resi pubblici con appositi avvisi emanati dal competente ufficio turismo comunale.
21. Qualora eventi di piccole dimensioni, ovvero quelli per i quali si presume che il numero dei partecipanti sia superiore a venti ed inferiore a quaranta, fosse proposto all'interno del suddetto programma promosso dal Comune, il suo inserimento nella programmazione sostituirà integralmente l'autorizzazione di cui al presente articolo e l'evento dovrà essere organizzato seguendo le modalità impartite dal competente ufficio turismo comunale.
22. Gli organizzatori potranno omettere la presentazione della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, ma dovranno comunque presentare all'ufficio turismo una dettagliata descrizione del programma delle attività che si intendono svolgere, allegando cartografia in scala adeguata del percorso che sarà intrapreso.

Art. 23 – Campeggio

1. Non è consentito il campeggio con roulotte o caravan.
2. E' permesso il campeggio, con tende, unicamente in località Valle dei Caprari.
3. I pernottamenti individuali sono consentiti con le seguenti restrizioni:
 - a) non è consentita la sosta per più di 48 ore;
 - b) la tenda deve essere smontata nelle ore diurne;

c) il campeggiatore deve lasciare l'area libera da rifiuti.

4. Il pernottamento di gruppo è concesso esclusivamente ad organizzazioni e/o associazioni giovanili senza scopo di lucro che intendono realizzare attività socio-educative e didattiche ovvero per fini di studio, per non più di sette giorni non prorogabili, a condizione che i campeggiatori siano dotati di attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie e la tutela dei luoghi, quali l'alimentazione di acqua potabile, punti di raccolta rifiuti con pulizia giornaliera degli appositi recipienti e conferimento nel circuito comunale secondo le indicazioni della ditta addetta al trasporto dei rifiuti ed idonee installazioni igieniche.

5. Per lo svolgimento del campeggio di cui ai punti 3) e 4) occorre presentare, almeno sette giorni prima, apposita comunicazione al Comune, indicando:

- a) le generalità del campeggiatore o, in caso di gruppi, di uno o più responsabili delle associazioni o organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno e, per i gruppi, il numero previsto di persone, distinti tra partecipanti di età inferiore ai diciotto anni e maggiorenni;
- c) la tipologia del campeggio;

6. Nell'intento di evitare interferenze tra i campeggiatori, prevarrà il diritto a campeggiare di colui/coloro che in ordine temporale avranno inoltrato la comunicazione. Pertanto solo in caso di molteplicità di richieste nello stesso periodo il Comune provvederà a trasmettere prontamente riscontro alla comunicazione che varrà quale divieto. Il mancato riscontro alla comunicazione varrà quale assenso.

7. Le attrezzature per il campeggio devono essere installate e rimosse senza arrecare danni all'ambiente.

8. E' consentita la viabilità veicolare esclusivamente per il trasporto delle attrezzature.

9. E' espressamente vietato, mai e per nessuna ragione, accendere fuochi.

10. L'Amministrazione comunale potrà impartire ulteriori prescrizioni ai fini della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali dell'area e per il rispetto della fauna selvatica, compreso il contenimento delle presenze.

11. Coloro che si accampano lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Art. 24 – Convenzioni ed accordi

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per una gestione forestale integrata, nonché con la prospettiva di creare occupazione, il Comune si riserva di stipulare apposite convenzioni/accordi con soggetti, pubblici o privati, che manifestino un interesse rispetto al bosco. Le convenzioni indicheranno espressamente le forme, le modalità e le condizioni di utilizzazione e di gestione dello stesso.

2. Il Comune può destinare porzioni del bosco a zone attrezzate per la pratica di sport o per il relax, a servizio cimiteriale con interrimento delle ceneri degli animali domestici, prevedendo nel contempo una gestione mirata alla salvaguardia e riqualificazione del bosco, mediante la cura degli alberi, dei sentieri e di tutte le attrezzature presenti nell'area.

3. Resta ferma la facoltà del Comune di emanare ulteriori specifici regolamenti afferenti la gestione dei beni comuni, quali sentieri ed aree boschive.

CAPO V

USO DELLA VIABILITA' FORESTALE

Art. 25 - Transito di veicoli a motore

1. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione, è vietata la circolazione e la sosta di veicoli a motore nel bosco, ai sensi della legge regionale n.29/1987 e n.29/1997.

2. Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi di vigilanza, soccorso, antincendio e protezione civile;
- i mezzi di supporto allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- i veicoli a supporto di manifestazioni autorizzate dal Comune;
- i mezzi di proprietari o conduttori lungo il percorso per raggiungere i fondi di proprietà non raggiungibili altrimenti;
- per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica;
- altri mezzi muniti di apposita autorizzazione comunale, previa acquisizione di apposito nulla osta.

3. L'accesso e la circolazione dei suddetti mezzi motorizzati sono consentiti esclusivamente lungo i sentieri individuati nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei boschi comunali. Non possono essere aperti nuovi tracciati.

3. I conducenti hanno l'obbligo di percorrere esclusivamente i sentieri esistenti con il massimo rispetto dell'ambiente e dei visitatori, osservando le seguenti prescrizioni:

- non deve essere superato il limite di velocità di 10 Km/h;
- gli automezzi devono dare la precedenza ai pedoni e ai ciclisti.

Art. 26 - Circolazione a cavallo e con biciclette

1. Per evitare danni alla vegetazione e al suolo la circolazione con specie equine e biciclette è consentita esclusivamente lungo la viabilità adibita ad uso ricreativo dal Piano di Assestamento dei boschi comunali.

1. E' fatto obbligo ai conducenti di non creare situazioni di pericolo ovvero provocare danni all'ambiente: sono assolutamente vietate le andature veloci e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale del suolo.

2. In condizioni di terreno bagnato e fangoso a seguito di piogge intense e prolungate, è espressamente vietato il transito nel bosco con cavalli e biciclette, nell'intento di evitare alterazioni dei sentieri, nonché garantire adeguate condizioni di sicurezza dei fruitori.

3. Coloro che percorrono i sentieri a piedi hanno la precedenza su coloro che lo percorrono in bicicletta o a cavallo. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano.

CAPO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 – Vigilanza

1. Il controllo e la sorveglianza in ordine alle norme del presente regolamento spettano al personale preposto appartenente alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali dello Stato, all'Ente Parco dei Castelli Romani, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Provinciale, nonché al personale di vigilanza all'uopo autorizzato dal Comune.

Art. 28 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia forestale, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- ai sensi dell'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio;
- chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del presente regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 32/1998 e ss.mm.ii.;
- chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 10 (limitatamente alla tutela della flora) e 26 del presente regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 29/1987 e ss.mm.ii.;
- chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000;
- fatto salvo quanto sopra, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, chiunque violi una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- chiunque foraggi i cinghiali è punito con l'ammenda da € 516,00 a € 2.065,00, oltre che, nei casi più gravi, perseguito penalmente con l'arresto da due a sei mesi, ai sensi della legge 221/2015.

2. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Tali importi possono essere rideterminati con delibera di Consiglio Comunale.

4. Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.

5. Gli agenti addetti al controllo dovranno redigere verbali contenenti, quando possibile, elementi per la quantificazione dei danni ambientali/patrimoniali.

6. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e Civile, in caso di danneggiamento le spese per il ripristino e il risarcimento è a carico di chi ha commesso il fatto (art. 2043 del Codice Civile).

7. Il legname/funghi/flora/fauna selvatica/animali da reddito/veicoli/attrezzature varie costituenti oggetto di infrazione saranno confiscati.

8. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone e/o cose causati durante la fruizione del bosco.

Art. 30 – Pubblicità

1. Attraverso adeguate forme di pubblicità, il Comune informerà la cittadinanza circa il contenuto del presente regolamento, fornendo ai cittadini informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute.

2. I divieti di cui al presente regolamento verranno resi palesi anche con apposita segnaletica posta agli ingressi principali del bosco e comunque dove l'Amministrazione comunale, di concerto con gli organi di controllo, riterrà più opportuno.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. I dati in possesso del Comune verranno trattati secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

Art. 32 - Riutilizzo degli introiti

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni applicate per inottemperanza alle presenti disposizioni verranno incassati in apposito capitolo di bilancio e riutilizzati per interventi di gestione del bosco.

Art. 33 – Disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi nazionali e regionali.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA NAZIONALE

R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”

Legge n. 776 del 24 dicembre 1985 “Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano”

Legge n. 394 del 6.12.1991 “Legge quadro sulle aree protette”

Legge n.157 del 11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Legge n.353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

D. Lgs. n.227 del 18.05.2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della L. n.57 del 5.03.2001”

D. Lgs. n.386 del 10.11.2003 “Attuazione della direttiva 199/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”

D. Lgs. n.42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

D. Lgs. n.157 del 24.03.2006 “Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. n.42 del 22.01.2004”

NORMATIVA REGIONALE

L.R. n.61 del 19.09.1974 “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”

L.R. n.2 del 13.01.1984 “Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani”

L.R. n. 59 del 03.05.1985, “Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici”

L.R. n.29 del 30.03.1987 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”

L.R. n.29 del 6.10.1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”

L.R. n.24 del 6.07.1998 “Pianificazione Paesistica e Tutela dei beni e delle Aree sottoposti a vincolo paesaggistico”. Il PTPR è stato adottato con Deliberazioni della Giunta regionale n.556 del 25.07.2007 e n.1025 del 21.12.2007”

L.R. n. 32 del 5.08.1998 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”.

L.R. 39 del 28.10.2002 “Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali”

R.R. n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 39/2002”

R.R. n.3 del 26.04.2006 “Modifiche al regolamento regionale 18.04.2005 n.7”

L.R. n. 25 del 23.10.2009 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socioeducativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”



R.R. n.1 del 23.02.2010 “Modifiche al regolamento regionale 18.04.2005 n.7”

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

L.R. n. 1 del 27.02.2020 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”

Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.